

# RIFLESSIONI SU NUOVE IPOTESI DI DELITTO AMBIENTALE

IL POTENZIAMENTO DELL'ARSENALE SANZIONATORIO IN MATERIA AMBIENTALE È ORAMAI INDIFFERIBILE. OGGI IL SISTEMA DELLE SANZIONI SI BASA SU ILLECITI PENALI DI NATURA CONTRAVVENZIONALE, SALVO POCHE ECCEZIONI. LE IPOTESI IN DISCUSSIONE RICHIEDONO UN CONTESTUALE GRANDE IMPEGNO NEL COORDINAMENTO DELL'INTERA DISCIPLINA.

**L**a proposta di inserire alcune fattispecie di natura delittuosa nell'ambito del diritto penale ambientale appare apprezzabile per diversi ordini di considerazioni. Risulta, infatti, indifferibile un potenziamento dell'arsenale sanzionatorio in materia ambientale, attualmente per lo più affidato a illeciti penali meramente contravvenzionali, salve le poche ormai note eccezioni.

Non entro nel merito della scelta tra l'inserimento delle nuove ipotesi di reato all'interno del codice penale o, piuttosto, all'interno del cd codice ambientale (Dlgs 152/2006). Entrambe le soluzioni presentano pregi e difetti, l'analisi dei quali risulta, tuttavia, impossibile nei limitati spazi di questa sede. In estrema sintesi, si può osservare come l'inserimento delle predette ipotesi delittuose all'interno del Codice penale potrebbe contribuire al perseguimento di due diversi obiettivi: - tale opzione consentirebbe di "mettere in vetrina" il bene giuridico *ambiente* (di recente emersione) e di consolidare nella coscienza sociale la consapevolezza del disvalore insito nelle aggressioni a esso arretrate

- la scelta codicistica favorirebbe la penetrazione dei principi di garanzia nel diritto penale ambientale, evitando la creazione di un sottosistema resiliente a recepire i canoni penalistici classici.

Nondimeno, le fattispecie di *danno* o *pericolo concreto* di cui si prevede l'opportuna introduzione, a mio avviso, non possono che essere destinate a operare in aggiunta (e non in sostituzione) a quelle volte a presidiare l'esercizio delle funzioni amministrative di governo, oggi contemplate dalla legislazione speciale *extra codicem*. L'opzione politico-criminale ispirata al modello cd "penalistico puro", in altre parole, non è alternativa alla tecnica normativa fino a oggi utilizzata, ma è destinata a integrarla, posto che la tutela quotidiana parrebbe poter passare solo attraverso una dettagliata



FOTO: G. RIZZI - FLICKR, CC

disciplina amministrativa delle immissioni e dei comportamenti consentiti, la cui inosservanza integra, appunto, già specifiche fattispecie punitive.

Del resto, siffatte fattispecie non potrebbero che rimanere topograficamente collocate nell'ambito della cd legislazione complementare, posto che la tecnica di normazione sintetica propria del codice penale non consentirebbe di mantenere lo stretto collegamento della previsione sanzionatoria con la disciplina amministrativa di riferimento.

Il rapporto tra *fattispecie contravvenzionali* e *fattispecie delittuose* dovrebbe, dunque, essere esplicitato attraverso *clausole di sussidiarietà o consunzione* da inserire nelle fattispecie contravvenzionali, allorché il medesimo fatto sia punito tanto dalla fattispecie contravvenzionale, in ragione del *pericolo astratto*, tanto dalla fattispecie delittuosa, in ragione del *pericolo concreto* o del *danno*.

Parrebbe opportuno, in altre parole, costruire e articolare il sistema di tutela ambientale sulla base di una progressione che muova, appunto, dalla previsione di illeciti contravvenzionali di pericolo astratto per pervenire a fattispecie delittuose di danno, incentrate sull'effettiva verifica di una compromissione dell'ambiente (con possibilità di ricondurre eventualmente le ipotesi dolose di concreta

pericolosità al *tentativo*), contemplando altresì circostanze aggravanti per i casi in cui vi sia un'ulteriore progressione dell'offesa nei confronti di diversi beni, afferenti alle persone (vita o incolumità).

Il testo unificato delle originarie proposte Micillo, Realacci e Pellegrino (ddl n. 1345-S), nel suo percorso prima alla Camera, poi al Senato, ha subito un processo di progressivo sfortimento e affinamento, certamente apprezzabili sotto una molteplicità di punti di vista. Da un lato, tuttavia, permangono ancora, sotto diversi profili, talune criticità e, dall'altro lato, vi è ancora spazio per ragionare sulla perfettibilità di alcune soluzioni adottate. In primo luogo, ribadisco la forte necessità di approfondire un impegno massimo nell'attività di coordinamento della disciplina di cui si propone l'introduzione con l'impianto già esistente. Le nuove fattispecie incriminatrici, e più in generale tutti i diversi profili di disciplina contenuti nei disegni di legge in discussione, andranno a innestarsi nell'ambito di uno dei settori normativi più complessi del nostro ordinamento, già di per sé di scarsissima organicità e difficilissima comprensione sistematica. Talché ogni intervento rischia di produrre un *effetto domino*, con importanti ricadute sotto il profilo della interferenza tra norme.



Solo per fare un esempio, si pensi ai complessi problemi di coordinamento della fattispecie di *traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività* (art. 452-sexies), oltre che con la specifica disciplina di settore (Dlgs 230/1995), soprattutto con l'art. 260 Dlgs 152/2006, che al secondo comma contempla una peculiare aggravante per l'ipotesi in cui la condotta ivi descritta abbia a oggetto "rifiuti ad alta radioattività".

A ciò si aggiunga che nei confronti della fattispecie *de qua* potrebbero sorgere questioni interpretative (peraltro analoghe a quelle già sollevate, appunto, in relazione alla fattispecie di cui all'art. 260 Dlgs 152/2006), volte a individuare il preciso significato da attribuire alla locuzione "rifiuti ad alta radioattività", che non parrebbe trovare riscontro nella letteratura scientifica, nell'ambito della quale si parla, invece, di "rifiuti ad alta attività". Molti altri ancora sono i punti di interferenza che le proposte di riforma in discussione sollevano in relazione alle fattispecie vigenti. Conseguentemente, come anticipato, parrebbe indifferibile una maggiore attenzione ai profili di coordinamento con l'assetto normativo esistente, al quale occorrerà provvedere contestualmente all'eventuale entrata in vigore della nuova disciplina e non solo in tempi successivi.

In secondo luogo, parrebbe che nel testo licenziato dal Senato siano prevalse le esigenze di integrale penalizzazione sulle istanze di contenimento della discrezionalità giudiziale e di certezza del diritto. Si pensi alle due principali fattispecie

(*inquinamento ambientale e disastro ambientale*), nella descrizione della cui condotta, l'avverbio "abusivamente" ha sostituito una più articolata locuzione presente nel testo licenziato dalla Camera. Siffatta locuzione, forse ancora perfettibile nella sua formulazione, sembrava tuttavia assumere un preciso significato, esprimendo lo sforzo di arginare la potestà punitiva in sede di tipizzazione della fattispecie criminosa, sì da instaurare già a livello testuale una congruenza teleologica tra disvalore di condotta e disvalore di evento. Viceversa, l'avverbio "abusivamente", che ora compare nel testo delle succitate fattispecie criminose, parrebbe ridimensionare notevolmente il tentativo di conferire determinatezza alla condotta tipica, rinunciando a far emergere la progressione criminosa del comportamento delittuoso rispetto alla fattispecie di pericolo astratto, che avrebbe potuto fungere da primo filtro anche degli eventi tipici.

Infatti, a fronte di una tecnica descrittiva degli eventi destinata inevitabilmente a lasciare ampi margini di interpretazione al giudice, la stringente tipizzazione della condotta potrebbe consentire al legislatore di assicurare un maggior grado di precisione a tutta la descrizione del fatto. Tanto più in considerazione della circostanza che, almeno in una delle ipotesi di *disastro*, la specifica destinazione della fattispecie alla tutela ambientale pareva rappresentata proprio dalle peculiari connotazioni modali della condotta, posto che l'evento offensivo è descritto (anche) in termini di *offesa alla pubblica incolumità* ("rilevanza del fatto per

[...] ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo").

A questo punto potrebbe risultare davvero difficile scorgere il reciproco ambito di applicazione tra l'art. 434 cp e la nuova fattispecie di *disastro ambientale*, rapporto che la clausola di riserva posta in apertura, paradossalmente complica anziché risolvere.

Inoltre, sarebbe stato opportuno precisare che l'alterazione o il deterioramento delle risorse naturali debba essere apprezzato in relazione alle condizioni originarie o preesistenti, posto che l'elemento volto a dare concretezza e determinatezza all'evento è il "differenziale" rispetto alla *status quo ante*: in questo senso si orienta, del resto, anche la definizione di *danno ambientale* contenuta nella direttiva 2004/35/CE del 21 aprile 2004, nonché nell'art. 300 Dlgs 152 del 2006, che ha appunto recepito la predetta direttiva ("danno ambientale è il deterioramento, in confronto alle condizioni originarie, provocato..."). L'ancoraggio del *pericolo* o del *danno* alla situazione originaria o preesistente della risorsa naturale serve a delimitare la sfera di punibilità alle sole condotte realmente portatrici di una carica di disvalore offensivo nei confronti del bene protetto.

Al variare del contesto empirico di partenza, può infatti variare anche la corrispondente carica di disvalore di condotte analoghe.

#### Costanza Bernasconi

Professore associato di Diritto penale,  
Dipartimento di Giurisprudenza  
Università di Ferrara